

## Condizioni generali (CG) per l'assicurazione combinata di economia domestica

Edizione 05.2011

### E Oggetti di valore e speciali

#### Indice

E1	Oggetti assicurati	E6	Particolarità di gioielli e orologi
E2	Validità territoriale	E7	Calcolo del danno
E3	Rischi e danni assicurati	E8	Calcolo dell'indennizzo
E4	Sono assicurati in virtù di accordi speciali	E9	Sottoassicurazione
E5	Non sono assicurati	E10	Basi contrattuali complementari

#### E1 Oggetti assicurati

- 1.1 Sono assicurati gli oggetti designati nella polizza quali gioielli, orologi, quadri, pellicce, strumenti musicali, apparecchi acustici, altri oggetti d'arte e speciali di proprietà o in possesso del contraente o delle persone che convivono con lui in comunione domestica.

#### E2 Validità territoriale

- 2.1 La copertura assicurativa vale in Svizzera e nel Principato del Liechtenstein, nonché per i viaggi e i soggiorni temporanei, di durata non superiore a due anni, in tutto il mondo.

#### E3 Rischi e danni assicurati

L'assicurazione copre i danni di cui tracce, testimoni o altri elementi legati alle circostanze forniscano prove conclusive e che siano riconducibili alle seguenti cause:

- 3.1 furto (furto con scasso, rapina e furto semplice);  
In mancanza della copertura complementare «Furto di gioielli e orologi da veicoli a motore, roulotte, case mobili (mobile home), imbarcazioni a motore e a vela» di cui all'articolo E4.2, l'indennizzo massimo ammonta alla somma che sarebbe erogata dall'assicurazione mobilia domestica qualora non sussistesse una polizza «Oggetti di valore e speciali»;
- 3.2 danneggiamenti e distruzioni imprevisti e improvvisi causati da una forza esterna.

#### E4 Sono assicurati in virtù di accordi speciali

Per gioielli, orologi, pellicce, strumenti musicali e apparecchi acustici sono assicurati soltanto sulla base di accordi speciali e se indicato nella polizza:

- 4.1 danni dovuti a perdita e scomparsa;
- 4.2 furto di gioielli e orologi da veicoli a motore, roulotte, case mobili (mobile home), imbarcazioni a motore e a vela, se chiusi a chiave. La prestazione è limitata alla somma indicata nella polizza.

#### E5 Non sono assicurati

- 5.1 Furto di gioielli e orologi da veicoli a motore, roulotte, case mobili (mobile home), imbarcazioni a motore e a vela (salvo i casi previsti all'articolo E4.2).
- 5.2 I danni che si verificano durante il periodo in cui gli oggetti assicurati sono stati affidati a un soggetto terzo per il trasporto.
- 5.3 I danni conseguenti a distruzione o danneggiamento durante operazioni di pulizia, riparazione o rimessa a nuovo degli oggetti assicurati ad opera di terzi.
- 5.4 I danni dovuti ad affaticamento del materiale, usura e deterioramento.

- 5.5 I danni verificatisi per effetto della luce, causati da reazione chimica e influssi climatici, l'alterazione dei colori di quadri e pellicce, i graffi e i danni alla vernice di strumenti musicali, oggetti d'antiquariato, attrezzature sportive e apparecchiature elettroniche.

- 5.6 I danni causati da roditori e parassiti.

- 5.7 Furto commesso da persone che convivono nel medesimo nucleo familiare del contraente.

- 5.8 I danni conseguenti ad appropriazione indebita o frode.

- 5.9 I danni conseguenti a realizzazione forzata, in virtù della normativa sull'esecuzione e le procedure fallimentari, o a confisca da parte dello Stato.

- 5.10 Danni a supporti intercambiabili per immagini e dati nonché alle immagini e ai dati stessi.

- 5.11 Attrezzature sportive e biciclette, compreso l'intero equipaggiamento, durante l'utilizzo nel corso di competizioni.

- 5.12 I danni dovuti a contaminazione biologica e/o chimica (inquinamento, intossicazione, uso limitato e/o impossibile di oggetti a causa dell'azione o della liberazione di sostanze chimiche e/o biologiche), a seguito di qualunque genere di atti terroristici.

- 5.13 I danni

- a) direttamente o indirettamente collegati a:

- eventi bellici;
  - violazione della neutralità;
  - rivoluzione, ribellione, insurrezione;
  - disordini interni (atti di violenza contro persone o cose in occasione di assembramenti, sommosse o tumulti);
  - terremoti (scosse causate da movimenti tettonici della crosta terrestre), eruzioni vulcaniche e scosse dovute al cedimento di cavità create artificialmente;
- b) che, indipendentemente dal fatto che altre cause in qualsiasi ordine vi abbiano contribuito o meno, siano da attribuire direttamente o indirettamente a:
- materiale radioattivo;
  - scissione o fusione del nucleo dell'atomo;
  - contaminazione radioattiva;
  - scorie e combustibili nucleari;
  - ordigni nucleari o qualsiasi arma nucleare;

e alle relative contromisure. Se l'assicurato resta coinvolto in un evento di cui agli articoli E5.13 a) o E5.13 b) all'esterno del territorio svizzero o del Principato del Liechtenstein, la copertura assicurativa sussiste nei primi 14 giorni successivi alla prima manifestazione del suddetto evento.

---

**E6 Particolarità di gioielli e orologi**

---

- 6.1 Qualora il valore complessivo dei gioielli e degli orologi assicurati superi la somma di CHF 100'000, la Società risponde per l'importo eccedente solo se tali oggetti di valore
- a) vengono personalmente indossati o continuamente sorvegliati di persona;
  - o
  - b) vengono rubati da una cassaforte di almeno 100 kg di peso, una cassaforte murata o una cassaforte certificata EN 1143-1, grado di resistenza minimo I.
- La Società risponde per il contenuto di casseforti soltanto se chiuse a chiave e se la persona che ne è responsabile porta le chiavi con sé, se le chiavi sono conservate con diligenza o sono chiuse in un contenitore di analoghe caratteristiche, per le cui chiavi valgono le medesime disposizioni. Le presenti disposizioni si applicano, con le dovute modifiche, anche alla conservazione dei codici di serrature a combinazione.
- Le casseforti con certificazione EN 1143-1 devono essere fissate a regola d'arte all'edificio, secondo le indicazioni del costruttore.
- 6.2 Durante i soggiorni in albergo gioielli e orologi devono essere conservati in una cassaforte chiusa a chiave, se la persona che ne è responsabile non li indossa o non li sorveglia personalmente.

---

**E7 Calcolo del danno**

---

- 7.1 Il danno a cose assicurate viene calcolato sulla base del valore di risarcimento alla data del sinistro, al netto del valore dei resti.
- Se i danni sono riparabili, il danno viene calcolato sulla base dei costi di riparazione ovvero dei costi per la sostituzione parziale e dell'eventuale deprezzamento; esso non potrà essere in ogni caso superiore al valore di risarcimento.
- 7.2 Il valore di risarcimento equivale all'importo necessario per il riacquisto al valore a nuovo.

---

**E8 Calcolo dell'indennizzo**

---

- 8.1 L'indennizzo viene calcolato con la seguente sequenza:
- a) ammontare del danno calcolato a norma del contratto e della legge meno la franchigia indicata nella polizza;
  - b) eventuale applicazione dei limiti alle prestazioni, ove previsto dalle condizioni generali o dalla polizza;
  - c) l'indennizzo è limitato alla somma assicurata ovvero all'eventuale massimale pattuito. Se nel corso della durata contrattuale vi è stato un incremento di valore dell'oggetto interessato, la somma assicurata può aumentare fino a un massimo del 10 %.
- 8.2 Se sussiste il diritto a prestazioni delle assicurazioni sociali relativamente ad apparecchi acustici o altri oggetti assicurati, l'indennizzo si riduce dell'ammontare di dette prestazioni.

---

**E9 Sottoassicurazione**

---

- 9.1 Se la somma assicurata è inferiore al valore di risarcimento (sottoassicurazione), il danno viene indennizzato solo nella proporzione esistente fra la somma assicurata e il valore di risarcimento alla data immediatamente precedente il sinistro; la stessa procedura si applica anche in caso di danno parziale. La sottoassicurazione viene calcolata per ogni singolo oggetto assicurato.
- Se nel corso della durata contrattuale vi è stato un incremento di valore dell'oggetto interessato, la somma assicurata può aumentare fino a un massimo del 10 %.
- 9.2 La sottoassicurazione non viene applicata:
- a) se per gli oggetti dichiarati nella polizza esiste una stima risalente a non oltre cinque anni prima della data del danno;
  - b) se è stata sottoscritta la garanzia «Furto di gioielli e orologi da veicoli a motore, roulotte, case mobili (mobile home), imbarcazioni a motore e a vela» ai sensi dell'articolo E4.2.

---

**E10 Basi contrattuali complementari**

---

Si applicano inoltre le seguenti disposizioni delle condizioni generali (CG) per l'assicurazione combinata di economia domestica su cui si fonda il presente contratto:

A Disposizioni comuni per tutti i rami.